

STATUTO A.M.I. FOR THE CHILDREN

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito denominato “Codice del Terzo settore”) un’associazione di volontariato non riconosciuta denominata “A.M.I. for the children ODV”, da ora in avanti denominata associazione.

1.2 L'acronimo “A.M.I.” richiama i tre pilastri fondamentali su cui si fonda l'azione dell'associazione: Alimenti, Medicine e Istruzione, intesi come elementi essenziali per garantire ai minori pari opportunità di crescita, sviluppo e felicità.

1.3 La denominazione “Organizzazione di volontariato” e l'acronimo ”ODV” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo.

1.4 L’associazione ha sede legale nel Comune di Udine, all’indirizzo determinato dal Organo di amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

1.5 L’eventuale successivo cambio di sede all’interno dello stesso Comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato dall’Organo di amministrazione all’unanimità dei suoi componenti.

1.6 L’associazione potrà istituire uffici o sedi secondarie.

1.7 L’associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Scopo, finalità e attività

2.1 L’associazione, apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore:

(b) interventi e prestazioni sanitarie;

(d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore;

(n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

(u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma all’art. 5 del Codice del Terzo settore;

(v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

(w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2.2 In particolare, l'associazione agisce allo scopo di:

- difendere e promuovere i diritti dell'individuo e in particolare dell'infanzia, favorendo pari opportunità di crescita e di sviluppo personale;
- prevenire e contrastare la malnutrizione infantile, promuovendo l'accesso a un'alimentazione sana e adeguata;
- promuovere l'educazione e la formazione come strumenti fondamentali di emancipazione personale;
- sostenere l'accesso ai servizi sanitari per i minori, in ambito preventivo e curativo, favorendo il diritto alla salute e al benessere psicofisico;
- migliorare le condizioni di vita delle persone in situazioni di povertà o di disagio, in Italia e all'estero, creando opportunità di crescita serena, dignitosa e orientata allo sviluppo del pieno potenziale individuale per realizzare da adulto una vita felice.

L'Associazione si ispira ai valori di giustizia, libertà e felicità, operando principalmente nei settori indicati dall'acronimo "A.M.I." (Alimenti, Medicine, Istruzione).

Essa potrà svolgere attività strumentali, accessorie e connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

2.3 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge in via principale le proprie azioni, di seguito elencate, in favore di terzi:

- La promozione della salute dei bambini e degli adolescenti minorenni, mediante la fornitura di medicine essenziali e presidi sanitari; l'invio di équipe di paramedici e di medici specializzati nei Paesi a più alto tasso di mortalità infantile; l'attuazione di progetti sanitari mirati alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla cura delle principali malattie infantili, nonché la costruzione di strutture sanitarie permanenti (ospedali, centri medici, ambulatori) accessibili gratuitamente e senza alcuna discriminazione; interventi e prestazioni sanitarie; (art. 5, lettera b, D.lgs. 117/2017)
- Il sostegno all'educazione sanitaria di base, attraverso corsi teorici e pratici per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie; la costruzione di scuole per garantire un'istruzione gratuita e accessibile, contribuendo a ridurre l'analfabetismo; la realizzazione di laboratori professionali in loco, per favorire lo sviluppo delle capacità individuali dei giovani e promuovere l'autonomia economica futura; la creazione di soggiorni studio o di formazione dei ragazzi per contribuire alla loro emancipazione. (art. 5, lettera D, D.lgs. 117/2017)
- L'organizzazione di eventi pubblici online e offline finalizzati alla presentazione della missione, dei valori e dei progetti dell'associazione, alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi; la realizzazione di convegni, conferenze e seminari sui temi della giustizia sociale e della tutela dell'infanzia; la promozione

della cultura del volontariato attraverso campagne di comunicazione online (post, reel, video) e iniziative editoriali; l'attuazione del progetto "Semi di Giustizia" nelle scuole italiane ossia interventi educativi per sensibilizzare studenti e docenti ai valori della solidarietà, della giustizia sociale e del rispetto dei diritti umani; la creazione di laboratori artistici per bambini e per ragazzi dei Paesi poveri e/o in via di sviluppo come strumenti di espressione creativa, di crescita e come raccolta di fondi, il cui ricavato va totalmente a sostegno dei progetti umanitari; la pubblicazione di materiali divulgativi ed educativi per la diffusione della cultura della condivisione. (art. 5, lettera I, D.lgs. 117/2017)

- La realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo, in coerenza con la Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, attraverso la costruzione di edifici sia abitativi, con sistemi idrici interni per il facile accesso all'acqua potabile, scolastici che sanitari nei Paesi poveri e in via di sviluppo; la promozione di progetti per ridurre la mortalità infantile e migliorare l'accesso ai diritti fondamentali quali l'alimentazione, la salute e l'istruzione, richiamando l'acronimo della denominazione della stessa associazione, e il sostegno al miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie dei minori meno fortunati in Africa, in Medio Oriente, in Asia, in Centro e Sud America (art. 5, comma 1, lettera N, D.lgs. 117/2017)
- La distribuzione gratuita di alimenti, la fornitura di medicine e di strumenti scolastici e didattici ai bambini e ragazzi in stato di bisogno; la promozione di programmi di adozione a distanza per garantire un sostegno economico continuativo fino al raggiungimento dell'autonomia; il rispetto delle disposizioni della Legge 19 agosto 2016, n. 166 sulla cessione gratuita di alimenti e prodotti a fini di solidarietà sociale. (art. 5, lettera U, D.lgs. 117/2017)
- La promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, attraverso eventi online e offline per diffondere la cultura della condivisione solidale tra ricchi e poveri, valorizzando la reciproca crescita umana di chi dona e chi riceve, e attività educative finalizzate a trasmettere il valore della solidarietà come fonte di pace interiore e felicità duratura. (art. 5, lettera V, D.lgs. 117/2017)
- La promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; la garanzia di pari opportunità nell'accesso alla crescita, educazione, istruzione e formazione professionale per tutti i bambini e ragazzi minorenni, senza alcuna discriminazione; l'organizzazione di conferenze, fiere, mercatini e spettacoli teatrali per far conoscere le attività dell'associazione e raccogliere fondi tramite donazioni volontarie e la vendita di prodotti artigianali realizzati dai beneficiari dei progetti. (art. 5, lettera W, D.lgs. 117/2017).

2.4 Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 Attività diverse

3.1 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 117/2017 e del Decreto 19 maggio 2021 n. 107.

3.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo di amministrazione.

3.3 L'Associazione può altresì svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

ART. 4 Raccolte Fondi

4.1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, Codice del Terzo Settore.

ART. 5 – Ammissione e numero degli associati

5.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

5.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle ODV associate.

5.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- per i soci persone fisiche, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- per i soggetti diversi dalla persone fisiche, l'indicazione della denominazione, sede, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, nome e cognome del proprio legale rappresentante;
- la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione e conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

5.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

5.5 L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro prima convocazione utile.

5.6 La qualità di associato è a tempo indeterminato ed è intrasmissibile e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

5.7 Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con l'Associazione, è quello che risulta dal Libro degli associati.

ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati

6.1 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

6.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

6.3 Tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota di iscrizione fissa una tantum e della associativa annuale, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, facendone richiesta all'Organo di amministrazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

6.4 Tutti gli associati sono tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, dagli eventuali Regolamenti e dalle decisioni degli Organi associativi, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale fissata di anno in anno dall'Organo di amministrazione e svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

6.5 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quote stabilite dall'Organo di amministrazione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare volontariamente versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 7 – Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato si perde per morte, scioglimento del socio non persona fisica, per morosità nel versamento della quota associativa, recesso o esclusione.

7.2 Perdono la qualifica di associato per esclusione coloro che contravvengono gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione. La perdita della qualità di associato è deliberata dall'Organo di amministrazione. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo

7.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato. Tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di versare la quota associativa per quello stesso anno in cui è avvenuto il recesso.

7.4 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

7.5 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8 – Organi

8.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;

- l'Organo di amministrazione;
- L'Organo di Controllo, laddove eletto.

8.2 Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 – Assemblea

9.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

9.2 Ciascun associato ha un voto.

9.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

9.4 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

9.5 Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati e tutti i componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di Controllo, ove nominato, sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

9.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

9.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero da un consigliere o, in assenza anche di questi, dalla persona tra gli associati designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato. Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, anche in qualità di esperti, di persone non associate, al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. Per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea il Presidente nomina un segretario verbalizzante, anche non associato; nei casi previsti dalla legge, o quando l'Assemblea o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno, il segretario viene nominato nella persona di un Notaio.

9.8 Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9.9 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto dalla Legge;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sui ricorsi presentati dagli associati esclusi dall'Organo di Amministrazione;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva gli eventuali Regolamenti dell'Associazione, ivi compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sulle proposte presentate dall'Organo amministrativo;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

9.10 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

9.11 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono.

9.12 Per modificare lo Statuto o deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.13 Per deliberare lo scioglimento, e la relativa devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, in proprio o per delega.

ART. 10 – Organo di amministrazione

10.1 L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

10.2 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eleggere tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente;
- Determinare l'importo della quota fissa da versare una tantum da parte degli associati in sede di iscrizione e della quota associativa annuale;

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e approvazione;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Deliberare in ordine alla perdita dello status di associato;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

10.3 L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e, per la precisione, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel quale la nomina è stata effettuata. I Consiglieri sono rieleggibili.

10.4 Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.5 L'Organo di amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno 5 giorni prima dell'adunanza. In casi di urgenza, l'Organo di amministrazione può essere convocato anche per vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

10.6 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

10.7 Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consuntivo e senza diritto di voto.

10.8 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

10.9 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10.10 La carica di amministratore si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
- Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

- Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- Perdita della qualifica di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

10.11 Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

10.12 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei suoi componenti decadano dall'incarico, l'Organo di amministrazione può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione; nell'impossibilità di attuare detta modalità, l'Organo di amministrazione convoca l'Assemblea degli associati per la rideterminazione del numero di componenti nel rispetto del minimo previsto dal precedente punto 10.3, ovvero la nomina dei Consiglieri mancanti che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione. Ove decada oltre la metà dei componenti dell'Organo di amministrazione, l'Assemblea degli associati deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

ART. 11 – Presidente e Vice Presidente

11.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

11.2 Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

11.3 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

11.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni dell'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

11.5 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART 12 – Segretario

12.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, mantiene aggiornato il libro dei soci e dei volontari, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e alla custodia dei beni dell'associazione, per i quali dovrà redigere ed aggiornare apposito inventario.

ART. 13 - Patrimonio

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale apportata in sede di costituzione;
- b) quote e contributi degli associati;
- c) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione a eventi e iniziative;
- d) eredità, donazioni e legati;

- e) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

13.2 Il patrimonio è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

13.3 Per le entrate dalle attività di interesse generale prestate si applicano le norme del Codice del Terzo settore in materia.

13.4 L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, crowdfunding o fundraising, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

13.5 Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli Organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. n.117/2017.

ART. 14 - Bilanci

14.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, nelle forme previste dalle norme in materia..

14.2 Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e andrà presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cura del Organo di amministrazione.

14.3 Nei casi previsti dalla Legge, l'Organo di amministrazione dovrà redigere anche il bilancio sociale, da approvarsi contestualmente al bilancio consuntivo.

ART. 15 - Libri

15.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora nominato, tenuto dallo stesso organo.

ART. 16 – Organo di Controllo

16.1 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

16.2 Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

16.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

16.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

16.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.6 L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

16.7 Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 17 – Revisore

17.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

17.2 Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

17.3 In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 18 - Volontari

18.1 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

18.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

18.3 Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

18.4 Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Organo di amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

18.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

18.6 Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

18.7 I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

18.8 I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 19 - Lavoratori

19.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 – Co-programmazione, Co-progettazione e Convenzioni

20.1 L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può aderire a programmi di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento e sottoscrivere Convenzioni con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo settore.

20.2 Gli atti di cui al comma precedente sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Art. 21 Pubblicità e trasparenza

21.1 L'Organo di amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Organo di amministrazione e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

21.2 Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

21.3 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art. 14, co. 2, D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo.

ART. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

22.1 Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 9.12 dello statuto

22.2 In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta dell'Organo di amministrazione approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

22.4 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.

Articolo 23 – Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile, del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e le disposizioni di legge, anche regionali, vigenti.